RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

# Art. 14

## Proroga dell'assegno in corso di rinnovazione

Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidita', l'assegno e' prorogato per non oltre due anni, in base agli atti della relativa liquidazione. Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga sara' imputata al nuovo assegno, limitatamente, pero', all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo al recupero. Nel caso in cui all'invalido, per conseguita guarigione, non venga concesso ulteriore assegno, la somma corrisposta a titolo di proroga sara' abbuonata.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra |
| Estremi | Legge 18 marzo 1968, n. 313 |
| Titolo | II — Della pensione assegno o indennità di guerra |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-14-proroga-dell-assegno-in-corso-di-rinnovazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it